



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 101/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario relatore
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

Nella camera di consiglio del 20 luglio 2021

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e i relativi questionari;

Viste le delibere n. 17/2019/SRCPIE/INPR e n. 9/2020/SRCPIE/INPR con le quali sono stati

approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2019 e 2020;

Vista la deliberazione n. 10/2021/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2021;

Viste le relazioni sui rendiconti degli esercizi 2018 e 2019, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di TRICERRO (VC)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il D.L. n. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, il cui art. 85, comma 3, *lett e)*, prevede la possibilità di svolgere le Adunanze e le Camere di consiglio mediante collegamenti in remoto utilizzando strutture informatiche dedicate, assicurando comunque ai rappresentanti delle Amministrazioni l'esercizio di ampio contraddittorio e considerando il luogo in cui si collegano i magistrati Camera di consiglio a tutti gli effetti;

Visto il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, in particolare l'art. 263;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, e, da ultimo, del 24 ottobre 2020, con cui al fine del contenimento della diffusione del virus sono state disposte particolari misure restrittive;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare l'art. 26 *ter* "Disposizioni in materia di giustizia contabile";

Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 con il quale è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza;

Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, inerente regole tecniche ed operative per lo svolgimento in videoconferenza delle udienze, delle adunanze e delle camere di consiglio durante il periodo di emergenza;

Visto il Decreto n. 123 del 30 ottobre con cui il Presidente della regione Piemonte, avendo constatato un incremento dell'andamento dei contagi particolarmente allarmante con situazioni di criticità e di rischio territoriale, ha disposto per il Piemonte misure di prevenzione più rigorose con provvedimenti in materia di trasporto pubblico e di lavoro agile;

Visti i decreti n. 2/2020 del 25 marzo 2020, n. 3/2020 del 15 aprile 2020, n. 4/2020 del 4 maggio 2020 n. 5 del 16 giugno 2020 e n. 6 del 30 ottobre 2020 con cui il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Piemonte ha disposto "Indicazioni di massima sull'esercizio delle funzioni di controllo" tenuto conto dell'incremento della diffusione epidemiologica in particolare nella regione Piemonte prevedendo le modalità di svolgimento delle Adunanze e delle Camere di consiglio;

VISTO l'art. 85 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, che consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con

collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge"*;

Vista la disposizione introdotta dall'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui *"All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»"*;

Visto il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, in particolare l'art. 263;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta con modalità mista, in parte (2 magistrati) hanno partecipato mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams e la restante parte del collegio in presenza;

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Stefania Calcari

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni,

Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio che in parte (2 magistrati) ha partecipato mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams e la restante parte del collegio in presenza.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'Organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 norme che prevedono lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie

per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge". La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'Ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Occorre premettere che, in relazione al rendiconto 2018, sulla base delle indicazioni pervenute dall'organo di revisione per il tramite del questionario, nonché dalla verifica dei dati presenti su BDAP e Finanza locale, questa Sezione aveva rilevato alcune criticità sul bilancio approvato e sul mancato invio/pubblicazione di documenti, tra cui la persistenza nelle scritture contabili dell'ente di residui passivi provenienti da gestioni precedenti (circa il 9,91% del totale dei residui passivi), la mancata pubblicazione sul sito dell'ente dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, il mancato invio della razionalizzazione periodica delle partecipate, il mancato invio delle spese di rappresentanza 2018. Alla richiesta istruttoria l'ente non aveva dato riscontro.

Nella nota istruttoria relativa al rendiconto 2019 prot. n. 8722 del 16.03.2021, veniva sollecitata la relativa risposta e l'ente in parte ha dato riscontro anche alla richiesta istruttoria sul rendiconto 2018.

L'ente rispondeva che: *"...Il Comune di Tricerro ha riscontrato la nota 13424 del 19/12/2020 relativa al rendiconto 2018 in data 23/03/2021. Di seguito i dettagli Link pubblicazione indicatore annuale di tempestività:*

<http://www.comune.tricerro.vc.it/trasparenza.aspx?idmenu=72>

Trasmissione Delibera ricognizione società partecipate società partecipate numero di protocollo: CORTE DEI CONTI - SEZ CON PIE - SCPIE - 0009001 - Ingresso - 23/03/2021

[spese di] Rappresentanza 2018 numero di protocollo: CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PIE - SCPIE - 0009003 - Ingresso - 23/03/2021..."

Quindi, solo dopo sollecito del 16.3.2021, inviava, senza relazionare sulle criticità riscontrate, la documentazione richiesta.

Ciò premesso, dall'esame della relazione sul rendiconto 2019, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Tricerro (VC) e sulla base della precedente istruttoria relativa al rendiconto 2018, sono emerse alcune criticità, concernenti:

- La gestione dei residui passivi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti;
- I residui attivi, la capacità di riscossione e il FCDE;
- Gestione di cassa e anticipazione di tesoreria;
- gli equilibri di bilancio;
- la razionalizzazione delle società partecipate ex art. 20 TUSP

formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti. L'ente ha fornito risposta in data 20.04.2021 prot. 9947. Con successiva nota n.10037 del 22.04.2021 si è reso necessario integrare l'istruttoria cui l'ente ha risposto in data 5.5.2021 prot. 10582 e, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** **

Gestione dei residui passivi e indicatore tempestività dei pagamenti

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti per euro 29.989,61 (circa il 14,20% del totale dei residui passivi al 31.12.2019). Di seguito si riporta l'andamento nel quadriennio:

Andamento incidenza residui passivi provenienti da gestioni precedenti				
	2016	2017	2018	2019
Residui passivi al 31.12. provenienti da gestioni precedenti	30.210,06	13.620,48	19.505,46	29.989,61
Residui passivi totali al 31.12.	135.632,72	189.559,32	196.875,53	211.211,69
Incidenza residui passivi provenienti da gestioni precedenti	22,27%	7,19%	9,91%	14,20%

Il trend in crescita relativo all'incidenza dei residui passivi provenienti da gestioni precedenti evidenzia una difficoltà nella gestione in tempi celeri dei pagamenti.

E' stato richiesto all'ente di relazionare nel merito.

L'ente in risposta evidenzia: " *...Gestione dei residui - Si trasmette in allegato l'elenco analitico dei residui passivi approvati in sede di riaccertamento esercizio 2019 (GC n. 20 del 03/04/2020) e la tabella anzianità dei residui 2019 e 2020.*

Come si evince dall'elenco analitico, le principali poste in pendenza al 31/12/2019 provenienti da gestioni precedenti riguardano:

Spese per servizio raccolta rifiuti urbani per euro 1.886,07

Consumo energia elettrica per illuminazione pubblica per euro 6.184,53

Trasf. Comune Vercelli quote per funz. socio -assistenziali per euro 13.154,00

Versamento TEFA per euro 8.699,01

Si evidenzia che, come riportato dalle tabelle anzianità dei residui, tali poste sono state smaltite nel corso del 2020 (per cui il riaccertamento residui e rendiconto sono in corso di approvazione), tramite attenta verifica di debiti pendenti: alcune fatture collegate sono risultate già saldate in esercizi precedenti e pertanto gli impegni sono stati economizzati nel riaccertamento in corso di approvazione o portati a pagamento.

Risultano ad oggi da saldare

euro 13.154,00 al Comune di Vercelli per trasferimento funzioni socio assistenziali il cui saldo avverrà entro fine aprile 2021 dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023

euro 8.699,01 alla Provincia di Vercelli per Versamento TEFA il cui saldo avverrà entro fine aprile 2021 dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023".

Con riferimento alla regolarità nei pagamenti dei debiti commerciali veniva evidenziato nell'istruttoria che sul sito istituzionale dell'ente, nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente, non venivano riportati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti.

E' stato richiesto di inviare i dati e di provvedere alla pubblicazione degli indicatori relativi agli esercizi :2018/2019/2020.

L'ente in riscontro indica: *"Per quanto riguarda l'indicatore pagamenti esercizi 2019 e 2020 si evidenzia che il Comune ha provveduto alla loro pubblicazione su sito istituzionale in data 23/03/2021 al seguente Link*

<http://www.comune.tricerro.vc.it/trasparenza.aspx?idmenu=72>".

Dai dati rilevati dal sito istituzionale dell'ente nella Sezione di "Amministrazione trasparente", sotto sezione - pagamenti dell'Amministrazione, il Comune in seguito all'istruttoria ha provveduto alla pubblicazione dei seguenti indicatori annuali:

2018: 89,71

2019: 36,57

2020: 79,92

Al riguardo, la pubblicazione dei predetti dati sul sito istituzionale dell'Ente è un obbligo previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a mente del quale le pubbliche amministrazioni devono pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015 è previsto anche un obbligo di pubblicazione, con cadenza trimestrale, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Inoltre, l'art. 41 del D.L. n. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto –sottoscritto dal Sindaco e dal responsabile del Servizio finanziario– attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini "europei" nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013. La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Va inoltre evidenziato che la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: *"l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti"* è *"calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente"* (comma 859, lettera b) e *"i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare"* (comma 861)".

Da detti indici emerge che l'Ente non effettua i pagamenti dei cc.dd. debiti commerciali nei termini previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e che detto indicatore tra le annualità 2019 e 2020, nonostante il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria, è in netto peggioramento.

Residui attivi – Capacità di riscossione – FCDE

Per quanto attiene i residui attivi, la percentuale di riscossione in conto competenza e conto residui del titolo 1° e 3° dell'entrata sia al 31/12/18 che al 31/12/2019 viene evidenziata come di seguito:

	Accertamenti 2018	Riscossioni competenza 2018	% di riscossione 2018	Accertamenti 2019		Riscossioni competenza 2019	% di riscossione 2019
Tit. I	478.985,25	395.562,63	82,58%	471.834,15		391.715,08	83,02%
Tit. III	79.963,63	52.860,79	66,11%	48.467,59		45.454,67	93,78%
	Residui 31.12.2017	Residui 2017 e prec. a seguito di riaccertamento	% di riscossione 2018	Residui 31.12.2018	Residui 2018 e prec. a seguito di riaccertamento	Riscossioni residui nel 2019	% di riscossione 2019
Tit. I	142.842,52	125.897,86	50,59%	145.625,47	134.338,46	69.966,30	52,08%

Tit. III	31.858,86	0,00	0,00	100,00%	27.102,84	22.866,44	2.866,44	12,54%
	Residui 2017 e prec. al 31.12.2018			62.202,85	Residui 2018 e prec. al 31.12.2019			84.372,16

In particolare si evidenzia la bassa capacità di riscossione dei residui ai titoli 1 e 3 (rispettivamente del 52,08% e 12,54%) raffrontata alle annualità precedenti, considerati dopo il riaccertamento ordinario.

Dall'analisi dell'anzianità dei residui attivi, quelli ai Tit. 1,2 e 3 delle gestioni precedenti conservati al 31.12.2018 e ancora presenti al 31.12.2019 ammontano ad euro 84.372,16, pari a circa il 50,06% dei medesimi residui alla fine dell'esercizio 2019.

Andamento incidenza residui attivi Tit. 1,2 e 3 provenienti da gestioni precedenti				
	2016	2017	2018	2019
Residui attivi Tit. 1,2 e 3 al 31.12. provenienti da gestioni precedenti	68.408,61	64.612,24	62.202,85	84.372,16
Residui attivi totali Tit. 1,2 e 3 al 31.12.	169.594,23	174.701,38	172.728,31	168.548,38
Incidenza residui attivi Tit. 1,2 e 3 provenienti da gestioni precedenti	40,34%	36,98%	36,01%	50,06%

Relativamente alla incidenza del totale dei residui attivi provenienti da gestioni precedenti sul totale, si riporta di seguito il quadro dei dati riferiti al quadriennio 2015-2019:

Andamento incidenza residui attivi provenienti da gestioni precedenti				
	2016	2017	2018	2019
Residui attivi al 31.12. provenienti da gestioni precedenti	73.408,61	74.612,24	72.202,85	99.372,16
Residui attivi totali al 31.12.	180.083,06	198.169,25	189.245,10	195.927,25
Incidenza residui attivi provenienti da gestioni precedenti	40,76%	37,65%	38,15%	50,72%

I medesimi dati considerati nel rapporto semplice tra le riscossioni e i residui iniziali e le riscossioni della competenza sugli accertamenti, presentano il seguente quadro ed andamento:

Totale riscossioni %	2019	2018	2017	2016
Riscossioni totali (a)	1.038.137,17	786.069,94	885.743,21	772.999,93
Residui attivi iniziali (b)	189.245,10	198.169,25	180.083,06	165.998,00
Accertamenti (c)	1.060.342,73	839.417,18	932.428,85	824.668,02
% Riscossione totale (a/(b+c))	83,08%	75,76%	79,62%	78,03%

Totale riscossioni c. residui %	2019	2018	2017	2016
Riscossioni residui (a)	74.349,53	63.695,01	76.871,37	55.006,36
Residui attivi iniziali (b)	189.245,10	198.169,25	180.083,06	165.998,00
% Riscossione c.residui (a/b)	39,29%	32,14%	42,69%	33,14%

Totale riscossioni c. comp. %	2019	2018	2017	2016
-------------------------------	------	------	------	------

Riscossioni competenza (a)	963.787,64	722.374,93	808.871,84	717.993,57
Accertamenti (b)	1.060.342,73	839.417,18	932.428,85	824.668,02
% Riscossione c. compet. (a/b)	90,89%	86,06%	86,75%	87,06%

Anche in questa rappresentazione la riscossione dei residui evidenzia una criticità.

E' stato richiesto all'ente di indicare le misure organizzative poste in essere per migliorare la capacità di riscossione.

In risposta l'ente riferisce: " *In merito alla riscossione dei residui attivi si evidenzia quanto segue: il titolo I presenta pendenti relativi ad annualità precedenti collegate a evasione tributaria di ICI - IMU - TARI. Per velocizzare il recupero, l'Ente ha adottato le seguenti misure organizzative: tramite accertamenti con relative notifiche e successivamente ai restanti debitori verrà elaborato ruolo coattivo con Agenzia delle Entrate di Vercelli.*

Si coglie l'occasione per aggiornare in merito all'andamento riscossione per le varie tipologie: Il titolo III presenta un pendente relativo a indennizzi da assicurazioni per spese legali ammontante ad euro 20.000,00 risultato insussistente in sede di riaccertamento dei residui esercizio 2020 in corso di approvazione per avere l'assicurazione risarcito direttamente l'ex sindaco interessato dalla causa e pertanto non risultano pervenuti risarcimenti in entrata sul capitolo preposto."

Allega l'ente la tabella dei residui:

	residui pendenti al 01/01/2019	incassati nel 2019	minori entrate 2019	incassati nel 2020	minori entrate 2020	incassati nel 2021	residuo pendente al 23/03
ICI RECUPERO	16.729,41	1.109,79	1.947,32	48,88	0	0	13.623,42
IMU RECUPERO EVASIONE	17.359,23	13.339,53	36,17	273,12	0	0	3.710,41
RUOLO TARI	49.223,48	2.507,15	0,00	2.209,36	11.058,48	2.004,43	31.444,06

Prendendo atto della risposta dell'ente e della riduzione operata di alcuni residui attivi del titolo I, incassati nel 2021, si rileva che il Comune presenta difficoltà di riscossione delle entrate legate ai residui del titolo I e III.

L'evoluzione del risultato di amministrazione nel quadriennio 2016-2019 è stato il seguente:

Risultato di amministrazione	Gestione 2019	Gestione 2018	Gestione 2017	Gestione 2016
Fondo cassa al 1 gennaio	98.470,76	109.732,65	97.186,18	34.087,31
Riscossioni	1.038.137,17	786.069,94	885.743,21	772.999,93
Pagamenti	1.024.327,83	797.331,83	873.196,74	709.901,06
Saldo di cassa al 31 dicembre	112.280,10	98.470,76	109.732,65	97.186,18
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre	112.280,10	98.470,76	109.732,65	97.186,18
Residui attivi di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	195.927,25	189.245,10	198.169,25	180.083,06
Residui passivi	211.211,69	196.875,53	189.559,32	135.632,72
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	17.387,20	0,00	75.938,51	71.559,20
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie				
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	79.608,46	90.840,33	42.404,07	70.077,32

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019	2018	2017	2016
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	62.370,73	41.790,66	37.256,50
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	2.153,00	0,00	2.814,67
Totale parte accantonata	64.523,73	41.790,66	40.071,17
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	37.593,31	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	0,00	37.593,31	0,00
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti	9.489,71	0,00	0,00
Totale parte disponibile	5.595,02	11.456,36	2.332,90

In particolare rileva l'aumentare degli accantonamenti al FCDE negli anni, a parità di residui attivi conservati, indice di una capacità di riscossione che nel tempo va sempre più a deteriorarsi. L'Ente ha provveduto alla costituzione di un FCDE al 31/12/2019 pari ad euro 62.370,73 (dato BDAP-All. C), con un incremento rispetto all'esercizio 2018 (FCDE di 41.790,66) di euro 20.580,07.

L'ente evidenzia nella risposta che *"...L'incremento dell'accantonamento a titolo di FCDE risulta collegato ai pendenti relativi al coattivo ICI - IMU - TARI. Si rinvia pertanto al punto precedente circa le misure adottate per velocizzare il recupero."*

Inoltre l'ente come richiesto ha trasmesso il prospetto di calcolo analitico utilizzato per la determinazione del FCDE con dettaglio per "categorie" ed evidenza del calcolo della media del quinquennio precedente.

Si rappresenta che il Principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 al punto 3.3 prevede che:

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Nell'esempio n. 5 lo stesso principio contabile prevede che *"In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.*

A tal fine si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2)."

Dagli allegati inviati dall'ente, il calcolo del FCDE sembrerebbe impostato sulle medie quinquennali del rapporto tra riscossioni e accertamenti e non come stabilito dal sopra citato principio contabile che in sede di rendiconto stabilisce la determinazione del fondo crediti come confronto tra riscossioni in conto residui e residui iniziali.

Di seguito si riporta il calcolo teorico del FCDE 2019 sulla base del complessivo dei residui relativi ai titoli 1 e 3 e dell'andamento delle riscossioni nel quinquennio considerato:

	RESIDUI /INCASSI		RENDICONTO 2019				2019 residui finali	FCDE
	2015	2016	2017	2018	2019	% accert.		
<i>titolo I residui</i>	264.112,13	158.085,39	166.256,18	142.842,52	145.625,47			
<i>titolo I incassi</i>	110.148,51	52.952,56	73.874,41	63.695,01	69.966,30			
%	41,71%	33,50%	44,43%	44,59%	48,05%	57,55%	144.491,23	83.148,37
					<i>Media semplice</i>	42,45%		
<i>titolo III residui</i>	832,72	0,00	3.338,05	31.858,86	27.102,84			
<i>titolo III incassi</i>	832,72	0,00	2.508,13	0,00	2.866,44			
%	100,00%	100,00%	75,14%	0,00%	10,58%	42,86%	23.012,92	9.862,71
					<i>Media semplice</i>	57,14%		
							Totale FCDE	93.011,08

Detto fondo pur essendo calcolato sul totale dei residui del titolo I e III e quindi superiore rispetto a quanto prevede il principio contabile che declina il calcolo sulla base della scelta delle tipologie di entrata all'interno dei titoli, rende però evidente, che il FCDE dell'esercizio 2019 è stato sotto dimensionato.

Emerge che il criterio per determinare l'accantonamento al fondo risulta stabilito in modo analitico dal principio contabile, allo scopo di rendere "effettivo" il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, al fine di individuare con certezza nell'an e nel quantum ed ex post il risultato stesso. Stabilisce infatti l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 1 che:

"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188."

L'accantonamento al FCDE, in maggior dettaglio, ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.", ma per evitare squilibri, nel bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio), mentre, a consuntivo, una quota di risultato di amministrazione è accantonata al FCDE. Si rappresenta che il principio contabile sopra riportato stabilisce che spetta al Comune "individuare le categorie di entrate stanziata che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli ", la scelta deve essere conforme ai postulati generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, tra i quali i postulati della prudenza e della veridicità.

Ne consegue, che non risulta conforme ai postulati generali non procedere all'accantonamento relativamente a poste contabili che non presentano il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Ciò posto, la Sezione evidenzia l'errata determinazione dei fondi accantonati (riga B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 approvato dal Consiglio Comunale di Tricerro con deliberazione n. 5 del 26.05.2020.

Ne deriva la non corretta determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 di cui all'allegato all'All.10, lett. a, del d.lgs. n. [118/2011](#), Riga E che emerge dopo aver detratto gli altri fondi (distinti in accantonati-Riga B, vincolati-Riga C, destinati-Riga D).

La Sezione invita, sulla base del principio di continuità dei bilanci tra gli esercizi finanziari a verificare la congruità dell'accantonamento nel rendiconto 2020. In assenza, dovrà rideterminare il FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10, lett. a) del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della quota accantonata di lettera B.

Gestione di cassa e anticipazioni di tesoreria

Ad una scarsa capacità di riscossione dei residui corrisponde, nella gestione di cassa, un ricorso continuo alle anticipazioni di tesoreria, come di seguito rilevato nel quadriennio:

Verifica anticipazioni di tesoreria - cassa - restituzioni				
	2016	2017	2018	2019
Cassa iniziale 1.1.	34.087,31	97.186,18	109.732,65	98.470,76
Riscossioni	772.999,93	885.743,21	786.069,94	1.038.137,17
Pagamenti	709.901,06	873.196,74	797.331,83	1.024.327,83
maggiori / minori entrate	63.098,87	12.546,47	-11.261,89	13.809,34
Cassa finale	97.186,18	109.732,65	98.470,76	112.280,10
Differenza con risultato amm.ne	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Tit. 5				
Residui anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Riaccertamento residui anticipazioni -S	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni utilizzate	41.124,08	172.306,02	30.683,23	141.898,54
Chiusura anticipazioni	41.124,08	172.306,02	30.683,23	141.898,54
Differenza anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione da restituire	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Tit. 7				
Residui anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Riaccertamento residui anticipazioni -E	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni accertate	41.124,08	172.306,02	30.683,23	141.898,54
Anticipazioni riscosse	41.124,08	172.306,02	30.683,23	141.898,54
Differenza anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione da riscuotere	0,00	0,00	0,00	0,00

E' stato richiesto all'ente di relazionare sulle misure poste in essere per superare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, specificando se nel 2020 l'ente ha fatto ricorso all'anticipazione, indicando il quantum, i giorni di utilizzo e la contabilizzazione con evidenza o meno della restituzione a fine anno.

In risposta l'ente riferisce: "...Il Comune di Tricerro ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria nel corso dell'esercizio 2020 per euro 355.364,10 che risulta totalmente restituita entro il 31/12/2020.

Si riportano di seguito i dati relativi, comunicati dal Tesoriere con protocollo di entrata n.824 del 01/04/2021:

	2020
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	139.000,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	268
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	92.610,87
Importo anticipazione non restituita al 31/12	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	741,45

Il Comune di Tricerro ha adottato le seguenti misure per superare il ricorso all'anticipazione: si è cercato il giusto equilibrio tra le risorse in entrata e gli impegni di spesa”.

Si evidenzia che l'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità: la gestione della stessa si caratterizza per l'emissione da parte del Tesoriere di provvisori in entrata e spesa correlati rispettivamente ad utilizzi e restituzioni/diminuzioni cui segue la regolarizzazione da parte dell'Ente, talché, a fine anno, l'anticipazione utilizzata e non restituita, risultante dalla differenza tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta un debito da impegnare, sub specie di residuo passivo, segnatamente al titolo 5 della spesa (ex titolo III) (sul punto cfr. delibera 101/2016 della Sez. Reg. Marche ed ex multis delibera n. 127/2019 della Sez. Reg. Piemonte).

La Corte costituzionale con sentenza n. 188/2014 ha precisato che : *“Se il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere l'anticipazione di cassa alla categoria dell'indebitamento e, in quanto tale, determina il problema della sua compatibilità con l'art. 119, sesto comma, Cost., non si può disconoscere, in punto di fatto, l'esistenza nella legislazione statale di norme che autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere all'anticipazione (art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970 n. 281, recante «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario»).* Ciò deriva dal fatto che il legislatore statale – ancorché nel definire i confini della nozione di

indebitamento sia vincolato ai «criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici» (sentenze n. 425 del 2004) – ha cercato di conciliare, attraverso l'enunciazione di disposizioni specifiche, che in questa sede non vengono in esame, la gestione di particolari contingenze del servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede europea. Sulla base di tale bilanciamento, che non può prescindere dalle indicazioni elaborate in sede comunitaria, la causa di finanziamento dell'anticipazione è stata ritenuta compatibile col divieto di cui all'art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (principi trasposti, tra l'altro, nell'art. 3, comma 17, della richiamata legge n. 350 del 2003). In pratica, sono questi i caratteri che ne fanno «un finanziamento non comportante indebitamento»».

Prevede il punto 11.3 del principio contabile applicato 4/2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011 che "Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate. Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata."

Come si desume dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra riportata detto istituto è un'operazione eccezionale volta al superamento di crisi di liquidità meramente temporanee. Conseguentemente non può divenire mezzo ordinario di gestione per il pagamento delle spese, testimonianza di una cronica sofferenza di liquidità.

Ciò posto, un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria, come nel caso di specie, contrariamente a quanto prescritto dai principi contabili sopra riportati, sconfinava in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una

forma di debito a medio termine in difformità dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

Si invita infine l'Ente a porre in essere tutte le azioni necessarie al superamento di detta criticità di cassa.

Equilibri di bilancio

Gli equilibri 2019 approvati e comunicati dall'Ente riportano il seguente quadro riepilogativo:

Equilibrio economico-finanziario		Competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		98.470,76
<u>Equilibrio di parte corrente</u>		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	585.114,23
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	559.431,72
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	25.177,50
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		505,01
Altre poste differenziali		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	11.320,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	2.200,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O1=G+H+I-L+M)		9.625,01
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	2.066,94
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		7.558,07
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente		-13.022,00
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	20.580,07
<u>Equilibrio di parte capitale</u>		
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	218.191,54
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	2.200,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	202.912,40
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	17.387,20
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) Risultato di competenza in c/capitale (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E)		91,94
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		91,94
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) Equilibrio complessivo in capitale		91,94
<u>Equilibrio finale</u>		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) Risultato di competenza (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		9.716,95
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	2.066,94
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2) Equilibrio di bilancio		7.650,01
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	20.580,07
W3) Equilibrio complessivo		-12.930,06
<u>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</u>		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		9.625,01
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	11.320,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-24.342,00
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	2.066,94
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	20.580,07

Nel detto quadro degli equilibri si evidenziano, nel calcolo fatto dall'ente, un risultato di competenza parte corrente (**O1** =9.625,01) e un equilibrio di bilancio di parte corrente (**O2** =7.558,07) positivi, mentre l'equilibrio complessivo di parte corrente (**O3**=-13.022,00) risulta negativo.

Stesso dicasi per gli equilibri complessivi, dove il risultato di competenza (**W1**=9.716,95) e l'equilibrio di bilancio (**W2**=7.650,01) sono positivi, mentre l'equilibrio complessivo (**W3**=-12.930,06) risulta a sua volta negativo.

Anche se l'equilibrio complessivo per il 2019 riveste una funzione solo conoscitiva della situazione dell'ente, ciò non toglie che rappresenta un segnale evidente, qualora negativo, della necessità di interventi per evitare squilibri della gestione.

Da una attenta analisi degli allegati al risultato di amministrazione, che trovano evidenziazione e concorrono anche alla formazione della rappresentazione degli equilibri, si sono potute accertare alcune incoerenze tra i dati contabili riportati in BDAP.

In particolare nel quadro allegato a1), riportato di seguito, viene erroneamente riportato nella colonna d) (*Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto*) la differenza tra FCDE al 31.12.2019 -colonna e) - e FCDE al 31.12.2018 -colonna a)-, mentre la stessa andava riportata (in caso di differenza positiva, come nel caso del comune di Tricerro) nella colonna c).

Si riportano gli schemi adottati dal comune e lo schema ricalcolato:
 Schema allegato a1) BDAP:

Risorse accantonate (All. A1)	Risorse accantonate al 1/1/2019 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo anticipazioni liquidità	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti
Totale Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti
Totale Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti
Totale Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	41.790,66	0,00	0,00	20.580,07	62.370,73
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	41.790,66	0,00	0,00	20.580,07	62.370,73
Altri accantonamenti	3.486,06	-3.400,00	2.066,94	0,00	2.153,00
Totale Altri accantonamenti	3.486,06	-3.400,00	2.066,94	0,00	2.153,00
Totale risorse accantonate	45.276,72	-3.400,00	2.066,94	20.580,07	64.523,73

Schema allegato a1) ricalcolato:

Risorse accantonate al 1/1/2019 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti	Dati non presenti
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.790,66	0,00	20.580,07	0,00	62.370,73
41.790,66	0,00	20.580,07	0,00	62.370,73
3.486,06	-3.400,00	2.066,94	0,00	2.153,00
3.486,06	-3.400,00	2.066,94	0,00	2.153,00
45.276,72	-3.400,00	22.647,01	0,00	64.523,73

Anche se non rileva nella colonna e), rileva nel calcolo degli equilibri.

Il nuovo quadro degli equilibri ricalcolato comporta le seguenti variazioni:

Voce equilibri	Dati BDAP	Dati ricalcolati
O1) Risultato di competenza di parte corrente	9.625,01	9.625,01
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	7.558,07	-13.022,00
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	-13.022,00	-13.022,00

W1) Risultato di competenza	9.716,95	9.716,95
W2) Equilibrio di bilancio	7.650,01	-12.930,06
W3) Equilibrio complessivo	-12.930,06	-12.930,06

In questo caso, una volta corrette le voci dell'allegato a1) i valori evidenziano un equilibrio di bilancio, parte corrente e complessivo, negativo.

E' stato richiesto all'ente di relazionare in merito, il quale *"...In riferimento alla criticità rilevata sugli equilibri di bilancio conoscitivi, evidenzia che:*

il prospetto Allegato A1 risorse accantonate, viene elaborato automaticamente dal gestionale di contabilità che confronta il FCDE accantonato in sede di rendiconto anno precedente e il FCDE calcolato in sede di rendiconto anno corrente.

La differenza riportata in colonna c rappresenta pertanto la differenza tra i due FCDE residui.

Il FCDE di competenza accantonata alla missione 20 titolo 1 nella spesa del bilancio anno corrente non viene considerata. Stesso discorso vale per gli altri accantonamenti. Si trasmette il dettaglio ".

Si premette che il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili. Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente il prospetto determina anche l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

Inoltre l'art. 7, comma 1 lett. h del D.M. 1 agosto 2019, XI correttivo ai principi contabili applicati, allegato al D. Lgs. n. 118/2011 prevede che:

"il prospetto concernente gli "Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)" è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 9. Per l'esercizio 2019 le seguenti voci del prospetto "O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente", "O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente", "Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale", "Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale", "W/2) Equilibrio di bilancio" e "W/3) Equilibrio complessivo" hanno finalità conoscitiva".

L'Ente presenta, dopo le correzioni sopra riportate, sia "O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente", "O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente" negativi. Detti valori rappresentano l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che degli impegni, anche dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. La medesima situazione si rileva con riferimento alle voci "W/2) Equilibrio di bilancio" e "W/3) Equilibrio complessivo" che risultano negativi.

La Sezione invita l'Ente, anche ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'art. 1 della L. n. 145 del 2018, a garantire il rispetto dell'Equilibrio di bilancio W2 e l'equilibrio di bilancio di parte corrente O2.

Razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 TUSP

Non risulta pervenuta alla Sezione la razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni dell'ente riferita alla gestione 2017 e 2018, mentre sul sito del portale del Tesoro risulta il possesso delle seguenti partecipazioni (gestione 2018):

- 1) Consorzio vercellese per la formazione professionale Geom F. Borgogna (CO.VER.FO.P. GEOM F. BORGOGNA) Società consortile a responsabilità limitata – quota di partecipazione 0,12%
- 2) Consorzio obbligatorio comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani – quota di partecipazione 0,40%
- 3) S.I.I. - S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE SIGLABILE S.I.I. - Società per azioni – quota di partecipazione 0,01%

E' stato richiesto quindi di inviare a questa Sezione di controllo le delibere di razionalizzazione e la documentazione relativa.

L'ente ha trasmesso le seguenti deliberazioni di C.C.:

- 1) n. 28 del 27.11.2018 riguardante la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP nella quale indica come partecipazione posseduta esclusivamente la partecipazione in CO.VER.FO.P. – quota di partecipazione 0,12%;
- 2) n. 31 del 10.12.2019 concernente la razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 ex art. 20 TUSP nella quale indica oltre alla partecipazione

detenuta in CO.VER.FO.P., anche la partecipazione S.I.I. - S.P.A. quota di partecipazione 0,1%, attiva dal 2000 seppur non indicata nella precedente deliberazione di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 TUSP, nell'allegato A alla deliberazione punto 02.03. - Grafico delle relazioni tra partecipazioni - è indicato il nominativo di altro Comune;

- 3) n. 31 del 29.12.2020 concernente la razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 ex art. 20 TUSP nella quale sono indicate nell'allegato A entrambe le partecipazioni indicate nella precedente deliberazione di cui al punto 2 e con riferimento alla quota di partecipazione S.I.I. - S.P.A. nella scheda grafica viene indicato 0,01 e nella scheda della ricognizione partecipate 1,2199.

Si rappresenta che la Sezione delle autonomie, con deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22, ha adottato apposite "Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016". Tale atto si pone in continuità logico-sistematica con la precedente deliberazione 21 luglio 2017, n. 19, adottata dalla stessa Sezione con riferimento alle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016".

L'adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie, come specificato nella sopra richiamata deliberazione 19/SEZAUT2017/INPR, persegue una finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ed è preordinata ad agevolare la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, in quanto le informazioni richieste, seppur strutturate in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo. Detto modello, è sprovvisto del carattere della tassatività.

La Sezione evidenzia che nei modelli standard di ricognizione approvati dal Comune di Tricerro con le sopra citate deliberazioni vi rilevano degli errori di compilazione sia con riferimento alla quota di partecipazione, al numero delle partecipazioni e alla titolarità della partecipazione e invita l'ente nelle successive ricognizioni delle partecipazioni detenute ex art. 20 TUSP alla massima cura nella compilazione delle schede di ricognizione le cui indicazioni debbono corrispondere con le partecipazioni detenute e con quanto riportato nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle

successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'Ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

ACCERTA

- il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
- un FCDE accantonato nel rendiconto 2019 non adeguatamente stimato;
- la difficoltà di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento ai residui attivi come meglio evidenziato in parte motiva;
- un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria, ricorso che è confermato anche nel 2020.

DISPONE

- che il Comune di Tricerro (VC) provveda all'esatta quantificazione del FCDE sulla base delle indicazioni contenute in parte motiva, verificando la congruità dell'accantonamento nel rendiconto 2020, ultimo rendiconto approvato. In assenza, dovrà rideterminare il FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10, lett. a) del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della quota accantonata di lettera B. Qualora da detta rettifica del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2020 derivi un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a)) negativo, questo dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL, ai sensi del quale *"l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'[articolo 186](#), è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto."*
- che, conseguentemente, il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP dei dati relativi al rendiconto 2020 e provveda altresì a modificare l'allegato 10 lett. a, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti.

INVITA

- l'Ente:

- al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ad attivare opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate, con particolare riferimento ai residui attivi;

- nelle successive deliberazioni di razionalizzazione delle partecipazioni detenute ex art. 20 TUSP alla massima cura nella compilazione delle schede di ricognizione le cui indicazioni debbono corrispondere con le partecipazioni detenute e con quanto riportato nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro;

- l'Organo di revisione a monitorare le criticità segnalate, e ad informare questa Sezione su un eventuale peggioramento delle stesse.

Dispone, infine, che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Tricerro (VC) e rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Stefania Calcari

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **21 luglio 2021**

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendoza